

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
DEI COMPARTI:

Agenzie Fiscali

Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo

Enti Pubblici non economici

Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione

Ministeri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni ed Autonomie locali

Servizio sanitario nazionale

Università

Loro sedi

Elezioni delle RSU del 19 - 22 novembre 2001

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Collettivo Quadro (ACQ) del 7 agosto 1998, parte II, le Associazioni sindacali rappresentative *hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)* già elette nel 1998 e scadenti in novembre 2001 (art. 7 ACQ).

Per facilitare le elezioni in data 17 luglio 2001 è stato congiuntamente sottoscritto un "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per la costituzione delle RSU del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali."

Il suddetto Protocollo, contenente l'annuncio delle elezioni, il calendario e la tempistica delle procedure elettorali nonché il termine per le adesioni è pubblicato nella G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001 e nel sito Internet dell'Aran nella sezione "Relazioni Sindacali".

Le elezioni delle RSU per il personale dei comparti sono indette **nei giorni 19 - 22 novembre 2001** contestualmente nella generalità delle amministrazioni (enti, aziende, etc.) di tutti i comparti indicati in indirizzo. Le elezioni si svolgeranno anche nelle amministrazioni in cui si è proceduto a nuove elezioni durante la vigenza triennale. In tale caso la durata in carica degli eletti è riportata alla scadenza generale. Dalle elezioni delle RSU è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

1. ANNUNCIO DELLE ELEZIONI

Le procedure elettorali si svolgono con la seguente tempistica (Protocollo 17 luglio 2001):

1 ottobre 2001	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
2 ottobre 2001	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta, contestualmente inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
10 ottobre 2001	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
15 ottobre 2001	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
20 ottobre 2001	termine per la presentazione delle liste elettorali
10 novembre 2001	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
19 - 22 novembre 2001	votazioni
23 novembre 2001	scrutinio

Copia dell'annuncio è affissa all'albo di ciascuna amministrazione.

2. ADESIONI ALL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998

Il 30 settembre 2001 è il termine utile per la formale adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2 - parte I dell'ACQ stesso e da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del 1998. L'adesione all'ACQ del 7 agosto 1998 deve essere presentata direttamente nella sede locale e rimane agli atti della Commissione elettorale.

Per le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ, non è necessaria alcuna adesione formale. Per le organizzazioni sindacali non rappresentative l'adesione alle confederazioni sottoscrittrici dell'ACQ dovrà risultare da attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista.

Le organizzazioni sindacali rappresentative sono quelle ammesse alle trattative nazionali per la stipulazione dei CCNL di comparto per il biennio economico 2000-2001 (CCNQ del 9 agosto 2000 e, per il comparto Ministeri, nota Aran del 4 maggio 2001 Prot 6742 allegata).

3. PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett b) dell'ACQ - parte II le organizzazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in quelle indicate al punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere formalmente costituite mediante la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto da allegare alla lista dei candidati.

Ai fini della semplificazione delle procedure elettorali, le predette associazioni possono presentare, in originale, i citati documenti all'ARAN che rilascia un attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito. In tale caso, in ciascuna sede elettorale ed in sostituzione della presentazione materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, può essere allegata copia autenticata nei modi di legge, per dimostrarne la corretta provenienza, dell'attestato ARAN di avvenuto deposito.

Le medesime organizzazioni sindacali potranno produrre, in alternativa, alle Commissioni elettorali dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del protocollo e della data di rilascio.

Al fine in ogni caso di assicurare la massima e tempestiva conoscenza degli attestati rilasciati da questa Agenzia, l'elenco delle organizzazioni o associazioni sindacali interessate è pubblicato nel sito Internet dell'Aran nella sezione "Relazioni sindacali" alla voce "Attestati".

4. NOTE DI CHIARIMENTI

Trovano tuttora conferma le note di chiarimenti fornite da questa Agenzia in occasione delle elezioni delle RSU del novembre 1998, integrate, nei limiti sottoindicati, da quelle inviate per le elezioni nel comparto Scuola del dicembre 2000. E' fatto salvo, per quanto riguarda i riferimenti alle date, l'aggiornamento a quelle previste per le elezioni in oggetto.

Di seguito si riporta l'elenco, in ordine di data, delle note precedentemente inviate, con la precisazione che le stesse sono pubblicate nel sito Internet dell'Aran nella sezione "Relazioni sindacali" alla voce specifica:

nota del 25 settembre 1998 prot. 5831

nota del 23 ottobre 1998 prot. 6632

nota del 3 novembre 1998 prot. 6830

nota del 3 ottobre 2000 prot. 10581 limitatamente al punto 8

nota del 30 novembre 2000 prot. 13588

5. ACCORDI DI COMPARTO

L'art. 2, comma 4 dell'ACQ demanda ai singoli accordi di comparto la definizione di alcuni aspetti per adattare le regole generali per la costituzione delle RSU alla complessità delle amministrazioni di riferimento.

Alla data attuale, non essendo stati siglati nuovi accordi di comparto, sono confermati quelli sottoscritti nel 1998 che mantengono la loro validità. Ogni amministrazione deve pertanto fare riferimento all'accordo del proprio comparto:

a - comparti Sanità e Regioni-Autonomie locali: accordi integrativi all'ACQ del 7 agosto 1998 stipulati in data 16 ottobre 1998 (Sanità) e 22 ottobre 1998 (Regioni-Autonomie locali)

G.U. n 204 del 15 dicembre 1998 suppl. ord. G.U. n.292

b - comparti Ministeri, Enti Pubblici non economici, Aziende: accordi integrativi all'ACQ del 7 agosto 1998 stipulati in data 3 novembre 1998 (Ministeri e Enti Pubblici non economici) e 5 novembre 1998 (Aziende)

G.U. n 204 del 15 dicembre 1998 suppl. ord. G.U. n.292

5.1 SEZIONE SPECIALE PER I COMPARTI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E AZIENDE

Le amministrazioni in oggetto articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche devono procedere **entro il 28 settembre 2001**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali sulla base degli accordi di comparto di cui al punto 5 lettera b, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali. Tali Protocolli devono essere inviati all'Aran entro il 10 ottobre 2001.

5.2 COMPARTI IN CUI NON SONO STATI STIPULATI ACCORDI INTEGRATIVI

I comparti in oggetto sono: Università, Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora nel corso del mese di settembre 2001 dovessero essere raggiunti specifici accordi anche per tali comparti, essi saranno portati tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni interessate, anche con riferimento alle modalità per procedere alla mappatura delle sedi di presentazione delle liste elettorali nelle amministrazioni articolate sul territorio, in analogia a quanto previsto per le amministrazioni di cui al punto 5.1.

6. FIGURE PROFESSIONALI

La previsione di collegi elettorali per specifiche tipologie professionali è prevista al momento esclusivamente dall'accordo integrativo del comparto Enti Pubblici non economici e, pertanto, detti collegi sono esclusi in tutti i rimanenti comparti.

7. QUESITI E RIIESTE DI CHIARIMENTI

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. Si evidenzia, pertanto, che è compito delle Commissioni elettorali decidere sull'ammissibilità delle liste e delle candidature e verificare il rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle stesse, anche concedendo brevi termini per la regolarizzazione di errori meramente formali. Si precisa, al proposito, che l'Aran non risponderà a quesiti posti da singoli dipendenti o dalle Commissioni elettorali in quanto attinenti ad una funzione che esula dalla propria competenza istituzionale. Le Commissioni elettorali, in caso di necessità, possono rivolgersi ai sindacati che ne hanno designato i componenti. Inoltre, in caso di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli di carattere generale attraverso note di chiarimenti ed in ogni caso non potrà rispondere a quesiti posti dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali).

8. TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI

Il fac-simile del verbale elettorale finale è allegato all'ACQ del 7 agosto 1998 e **non è suscettibile di variazioni** da parte delle Commissioni elettorali.

La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all'amministrazione per il successivo inoltro all'ARAN dello stesso. L'invio all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura dell'amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna.

Le modalità di trasmissione del verbale all'Aran saranno indicate con apposita nota inviata a tutte le amministrazioni prima della data delle votazioni, tenuto conto della necessità di utilizzare gli strumenti informatici.

Con la presente nota si chiede alle amministrazioni di garantire il massimo sforzo di collaborazione e di attivare tempestivamente tutti gli aspetti organizzativi di pertinenza, precisando che le amministrazioni non hanno alcuna competenza consultiva, di verifica o controllo sulle operazioni elettorali, sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale. Le amministrazioni devono, inoltre, consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Si chiede, infine, alle amministrazioni, per favorire l'informazione, di fornire alle proprie sedi o strutture periferiche (se articolate nel territorio) ed alle Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche tutte le note di chiarimenti dell'ARAN e gli accordi in materia, nonché il necessario supporto informatico per l'utilizzo del verbale informatizzato.

Il Presidente
Avv. Guido Fantoni